

REGOLAMENTO (CEE) N. 2689/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1990

recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per la produzione di taluni cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevede un aiuto per la produzione comunitaria di grano saraceno, di scagliola e di miglio; che questo aiuto viene erogato dagli Stati membri per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta in base a un contratto di coltivazione, entro un limite di 10 ettari per azienda;

considerando che, per un corretto funzionamento del regime di aiuto, è necessario un controllo degli Stati membri il quale garantisca che l'aiuto stesso sia corrisposto unicamente per le superfici in questione per i prodotti ammessi; che questo controllo deve comprendere sia una verifica delle superfici durante il periodo vegetativo, sia una verifica della fornitura dei cereali prodotti su dette superfici;

considerando che l'esperienza acquisita nei controlli effettuati nell'ambito del regime di aiuto per la produzione vigente indica che è necessario introdurre le disposizioni sul controllo e sulle sanzioni conseguenti al rilascio di false dichiarazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di grano saraceno, di scagliola e di miglio alle condizioni definite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per poter fruire dell'aiuto previsto dal presente regolamento, il produttore deve presentare una domanda

conforme al disposto dell'articolo 4; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

2. L'aiuto è concesso soltanto:

- per le superfici seminate in base a un contratto di coltivazione e sottoposte ai normali lavori culturali;
- se il produttore ha fornito all'acquirente i cereali raccolti su tali superfici.

3. Gli Stati membri possono:

- stabilire una superficie minima per la concessione dell'aiuto, tale superficie non potrà in alcun caso essere superiore a un ettaro;
- limitare la concessione dell'aiuto a determinate varietà.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento, si intende per contratto di coltivazione una dichiarazione scritta con cui il produttore s'impegna a seminare e coltivare uno o più prodotti di cui all'articolo 1 su una determinata superficie ed a fornire la produzione ottenuta a un acquirente designato nominatamente.

Articolo 4

1. Ogni produttore interessato di grano saraceno, di scagliola o di miglio presenta la domanda di aiuto di cui all'articolo 2 all'organismo competente del proprio Stato membro entro il termine stabilito da quest'ultimo per ciascuno dei cereali e per la campagna di commercializzazione in corso, e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Tuttavia, per quanto riguarda il grano saraceno, gli Stati membri possono rinviare tale scadenza al 30 giugno nelle regioni in cui questo prodotto costituisce una coltura principale.

2. La domanda di aiuto deve recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- nome, cognome e indirizzo del richiedente,
- le superfici coltivate espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici,
- la varietà delle sementi utilizzate.

3. La domanda di aiuto è valida soltanto se è accompagnata dal contratto di coltivazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

Articolo 5

1. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro il 30 aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, purché il produttore abbia presentato, in aggiunta alla domanda, la prova della vendita della sua produzione.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), si considera che il fatto generatore dell'aiuto abbia luogo il 1° luglio della campagna di commercializzazione successiva.

Controllo*Articolo 6*

1. Il controllo delle domande verte, in ogni unità amministrativa competente, su una percentuale delle domande presentate. Le domande da controllare vengono prescelte a caso.

2. La percentuale globale delle domande da controllare non può in alcun caso essere inferiore al 5%. Essa viene portata al 10%, qualora in una unità amministrativa risulti dal controllo delle domande che la superficie effettivamente coltivata è inferiore al 96% della superficie dichiarata nelle domande controllate.

Articolo 7

1. All'atto del controllo, si devono ispezionare tutte le superfici dichiarate in una domanda e si deve verificare l'effettiva coltivazione dei cereali di cui trattasi.

2. Le superfici vengono misurate nel modo seguente:

- a) superfici compatte: misurazione sistematica;
- b) superfici frammentate: misurazione secondo la seguente formula:
 - da 2 a 5 parcelle: obbligo di misurare la parcella più estesa e una parcella di estensione media,
 - da 6 a 10 parcelle: obbligo di misurare le due parcelle più estese e una parcella di estensione media,
 - oltre 10 parcelle: obbligo di misurare le due parcelle più estese e tre parcelle di estensione media.

Nel caso di cui alla lettera b), i risultati della misurazione vengono riferiti all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione; il richiedente può tuttavia esigere che venga misurata la totalità di tali superfici.

Articolo 8

Come prova della vendita dei cereali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere presentata una copia del contratto di vendita.

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Disposizioni generali*Articolo 9*

1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10% e di un ettaro al massimo tra la superficie dichiarata e quella accertata mediante controllo, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in questione. Inoltre, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati, maggiorati di un interesse stabilito dallo Stato membro e applicato a decorrere dalla data prescritta per il versamento sino alla data di recupero degli importi stessi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il tasso d'interesse applicato in materia.

Articolo 10

Ogni visita di controllo deve essere registrata in un verbale, il quale deve indicare, fra l'altro, il numero delle parcelle ispezionate, quelle che sono state misurate, gli strumenti di misurazione utilizzati, nonché i motivi per i quali la domanda è stata accolta solo parzialmente o respinta.

Articolo 11

Se non è stato possibile effettuare il controllo a causa del richiedente, si applica l'articolo 9, paragrafo 2, salvi i casi di forza maggiore. Gli elementi che comprovano l'esistenza della forza maggiore devono essere comunicati dall'interessato per iscritto entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data stabilita per la verifica.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle destinate ad impedire la presentazione di più domande per la medesima superficie. Dette misure sono comunicate alla Commissione.

2. Gli Stati membri notificano anche le superfici per le quali è stato concesso l'aiuto.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
